



COMUNE di GROSSO

C.A.P. 10070

CITTA' METROPOLITANA di TORINO

C.F. 01545330019

Piazza IV Novembre 13 (Tel. 011.926.76.89 - Fax 011-926.96.26)

PEC: grosso@pcert.it e-mail: tecnico@comune.grosso.to.it

DETERMINAZIONE N. 29 DEL 21/10/2025

OGGETTO: Decisione a contrarre per l'impegno spesa e l'affidamento diretto allo "STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI GIORGIO SANTILLI E PAOLA CAMPION", ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, dell'incarico professionale finalizzato all'acquisizione di parere legale in merito all'applicazione delle NTA del PRG per la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti urbani ai sensi del DM 8 aprile 2008. CIG B8B5F20A0F.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

la società "SIA Srl, - Servizi Intercomunalì per l'Ambiente", con sede in via Trento 21/d – Cirié (TO), CF e PI: 08769960017, risulta soggetto attuatore per conto del Consorzio di Area Vasta CISA di Cirié del Progetto "Realizzazione del nuovo centro di raccolta consortile posto sul Comune di Grosso";

il Progetto di cui al punto suddetto risulta beneficiario di un contributo nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Misura M2C1.1/1.1 LINEA A – ID Proposta MTE11A_00005113.

Dato atto che la società "SIA Srl, - Servizi Intercomunalì per l'Ambiente" intende realizzazione il nuovo centro di raccolta rifiuti urbani, con il contributo sopra richiamato, ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008.

Visto il progetto trasmesso dalla società SIA in data 25/07/2025 ed acquisito al protocollo con il n. 2066 e rilevato che lo stesso non rispetta totalmente tutte le prescrizioni derivanti dai vincoli urbanistici ed edilizi della scheda normativa relativa alla zona Sp1 individuata per la realizzazione del centro di raccolta.

Preso atto di quanto dichiarato dalla società SIA sull'impossibilità di variare il progetto, così come presentato.

Rilevata l'opportunità e la necessità che l'Amministrazione si cauteli facendosi adeguatamente rappresentare da un legale.

Vista la necessità di procedere ad acquisire un parere legale in merito all'applicazione delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale per la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti urbani ai sensi del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008.

Consultato l'albo degli avvocati di Torino e ritenuta l'opportunità di conferire il presente incarico ad un avvocato del Foro di Torino.

Esaminati più curricula di avvocati specializzati in Diritto Amministrativo.

Considerata la competenza professionale specifica alle problematiche in questione.

Sentita per le vie brevi, tra gli altri, anche l'Avv. Paola CAMPION dello Studio Santilli - Campion, che ha

manifestato la propria disponibilità.

Ritenuto che l'Avv. Paola CAMPION, oltrech  gli Avvocati Giorgio SANTILLI e Roberta BRACCO possiedono le conoscenze necessarie a cui affidarsi per l'assistenza e la rappresentanza dell'Amministrazione per gli argomenti da trattare.

Dato atto che   stata richiesta offerta per l'affidamento del servizio in oggetto allo "STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI GIORGIO SANTILLI E PAOLA CAMPION", con sede in via Giambattista Vico, 10- 10128 Torino (TO), codice fiscale e partita iva 11605370011, studio@santillicampion.it (Avv. Giorgio Santilli, Avv. Paola Campion, Avv. Roberta Bracco).

Vista l'offerta ricevuta dallo "STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI GIORGIO SANTILLI E PAOLA CAMPION", il quale ha trasmesso preventivo per le prestazioni sopra elencate pari ad   1.000,00 oltre CPA al 4% di   40,00 e IVA al 22% pari a   228,80 per complessivi   1.268,80, come da offerta assunta al nostro protocollo con il n. 2847 in data 14/10/2025.

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacit  economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento   finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: acquisizione parere legale;
- Importo del contratto:   1.000,00 oltre CPA al 4% di   40,00 e IVA al 22% pari a   228,80 per complessivi   1.268,80;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del d. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalit  di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 del D.Lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti, nella documentazione della procedura di affidamento e quanto disposto dall'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria.

Appurato:

- che l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalit : a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di pi  operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivit  di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di pi  operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di pi  operatori economici, la scelta   operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: Studi Professionali;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti.

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip - Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006.

Ritenuto di affidare allo "STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI GIORGIO SANTILLI E PAOLA CAMPION", con sede in via Giambattista Vico, 10- 10128 Torino (TO), codice fiscale e partita iva 11605370011, studio@santillicampion.it (Avv. Giorgio Santilli, Avv. Paola Campion, Avv. Roberta Bracco), l'incarico professionale finalizzato all'acquisizione di parere legale in merito all'applicazione delle NTA del PRG per la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti urbani ai sensi del DM 8 aprile 2008; per un importo di € 1.000,00 oltre CPA al 4% di € 40,00 e IVA al 22% pari a € 228,80 per complessivi € 1.268,80, come da offerta assunta al nostro protocollo con il n. 2847 in data 14/10/2025.

Considerato che l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;
- infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 sull'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023 dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata.

Vista l'attestazione di regolarità contributiva dello "STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI GIORGIO SANTILLI E PAOLA CAMPION", DURC on line numero protocollo INPS_47442813, data richiesta 17/09/2025, scadenza validità 15/01/2026.

Considerato che il presente provvedimento è assunto in conformità alle disposizioni previste della Legge

n°136/2010, in materia di tracciabilità di flussi finanziari e che il CIG di riferimento del presente affidamento è B8B5F20A0F.

Considerato che per le attività di natura intellettuale-professionistica oggetto del presente incarico si è esonerati, ex art. 26 D.Lgs. 81/08, dalla redazione del DUVRI.

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18/12/2024 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il periodo 2025/2027;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18/12/2024 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025/2027.

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- il D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'art. 3 della legge 7.12.2012 n. 213.

Riconosciuta la propria competenza, in virtù del principio di separazione tra le funzioni di controllo ed indirizzo e quelle di gestione, di cui all'art. 107 del TUEL 267/2000 e s.m.i., ed in analogia con quanto prevede l'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 per gli uffici dirigenziali generali.

Visto il decreto sindacale n. 8 del 14/11/2024, con il quale, in ottemperanza all'art. 109 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, è stato individuato il responsabile del servizio competente ad assumere atti di gestione.

Considerato che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 coincide con il responsabile del servizio tecnico, quale responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90.

Dato atto che il responsabile del servizio in qualità di RUP dichiara, con la sottoscrizione del presente provvedimento, l'assenza di ogni possibile conflitto d'interesse in relazione al suddetto affidamento.

DETERMINA

Di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di approvare l'offerta economica dello "STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI GIORGIO SANTILLI E PAOLA CAMPION", con sede in via Giambattista Vico, 10- 10128 Torino (TO), codice fiscale e partita iva 11605370011, studio@santillicampion.it (Avv. Giorgio Santilli, Avv. Paola Campion, Avv. Roberta Bracco), per l'incarico professionale finalizzato all'acquisizione di parere legale in merito all'applicazione delle NTA del PRG per la realizzazione di un centro di raccolta rifiuti urbani ai sensi del DM 8 aprile 2008; per un importo di € 1.000,00 oltre CPA al 4% di € 40,00 e IVA al 22% pari a € 228,80 (regime ordinario – DPR n° 600/1973 art. 13 e ss.) per complessivi € 1.268,80, come da offerta assunta al nostro protocollo con il n. 2847 in data 14/10/2025.

Di affidare, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.Lgs. n. 36/2023, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in oggetto allo "STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI GIORGIO SANTILLI E PAOLA CAMPION", con sede in via Giambattista Vico, 10- 10128 Torino (TO), codice fiscale e partita iva 11605370011, studio@santillicampion.it (Avv. Giorgio Santilli, Avv. Paola Campion,

Avv. Roberta Bracco), per l'importo descritto al punto soprastante, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.Lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Di impegnare ed imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, a favore dello "STUDIO LEGALE ASSOCIATO AVVOCATI GIORGIO SANTILLI E PAOLA CAMPION", sulla gestione competenza 2025 del bilancio di previsione 2025/2026/2027 della Missione 01, Programma 06, Titolo 1, Macroaggregato 103, voce 580 capitolo 1086 art. 99, Piano dei Conti U.1.03.02.11.000, che presenta uno stanziamento di adeguata capienza, come segue (prestazioni professionali e specialistiche - finanziati da avanzo libero):

Miss.	Progr.	Titolo	Macro	Cap.	Art.	Piano dei conti	Imponibile	Inarcassa (4%)	IVA (22%)	Impegno
01	06	1	103	1086	99	U.1.03.02.11.000	1.000,00	40,00	228,80	1.268,80

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Di precisare che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione delle parti a titolo di accettazione.

Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del PARERE E VISTO per tutti gli atti di impegno e liquidazione.

Di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Dà atto, altresì, che la presente determinazione:

- Viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Giuseppina Caltagirone

Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005